



MASSIMARIO PERIODICO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

A CURA DELL' U.N.G.D.C.E.C.

TERZA EDIZIONE



MASSIMARIO PERIODICO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

a cura dell' U.N.G.D.C.E.C.

terza edizione

A cura di:

Anatriello Fabio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Bartoli Giulio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Chiumiento Raffaella	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
De Pisapia Attilio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Forino Paolo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
La Manna Mario	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Modica Concetto	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>

Con il contributo di:

Federico Giotti	- <i>Giunta Nazionale Ungdcec</i>
Francesco Cataldi	- <i>Giunta Nazionale Ungdcec</i>
Cristiana Ciabatti	- <i>Presidente Commissione Processo Tributario</i>
Bertagnin Jacopo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Contarino Mauro	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Della Santina Nicola	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Ferrucci Alessandra	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Franco Giuseppe	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Gandolfo Cristina	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Gerundino Maria Consuelo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Gusmano Fabio Antonio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Iannitelli Alfredo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
La Regina Alessandro	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Musso Salvatore	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Simonetti Vincenzo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>



Preavviso di ipoteca - atto facoltativamente impugnabile - corretta impugnazione iscrizione ipotecaria - determina ammissibilità ricorso.

Il contribuente ha solo facoltà di impugnare il preavviso di iscrizione di ipoteca, tenuto conto che quest'ultimo non è espressamente indicato tra gli atti tipici di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992. Ciò posto, la mancata impugnazione del preavviso di ipoteca e la successiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria non determina mai l'inammissibilità del ricorso.

Inoltre, impugnando l'iscrizione ipotecaria, il contribuente può certamente dedurre vizi di notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento), e non solo eccepire vizi propri dell'atto stesso. Diversamente, il mancato esercizio di una facoltà si tradurrebbe in una illogica preclusione a carico del contribuente, con conseguente violazione dei diritti di chi non abbia inteso esercitare quella stessa facoltà.

CTR TOSCANA, SENTENZA N. 1007/2021 DEL 15/09/2021 (a cura del dott. GIULIO BARTOLI)

Irpef - Irap - Altro - Cartella di pagamento - Notificazione atti L. n. 890 del 1982.

In caso di notifica di atti tributari a mezzo posta, la notifica della raccomandata senza l'avviso di ricevimento a prova della ricezione dell'atto sottostante, non perfeziona la stessa notifica.

Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 10012/21, *"In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale secondo le previsioni della L. 890 del 1982, qualora l'atto notificato non venga consegnato al destinatario....., la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima"*.

CTR SICILIA, SENTENZA N. 7084/2021 - depositata il 03/08/2021 (a cura del dott. FABIO ANTONIO GUSMANO)

Accertamento - applicazione dell'aliquota agevolata alle USL confluite nelle aziende ASL - Requisiti e condizioni di accesso al regime calmierato

L'art. 2 comma 6 DL 351/2021 afferma che "ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi e né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sono i gestori individuati ai sensi del comma 1 lettera d),



dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3". Pertanto, alla luce di quanto esposto ed a seguito della non sussistenza del requisito di compatibilità previsto dall'art. 4 comma 2 DL 351/2001 (conferimento o trasferimento di beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali), si sentenzia il rigetto dell'appello presentato dalla Società di Gestione del Risparmio, c.d. SGR.

CTR PUGLIA, SENTENZA N. 159/2021 DEPOSITATA IL 20/01/2021 (a cura del dott. ALESSANDRO DE GIOSA)

Avviso di accertamento - redditi imponibili - Irap - Iva - sanzioni - società di persone - soci - persone fisiche - rigetto dell'appello

L'art. 2495 comma 2 c.c. stabilisce che "fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

Ciò premesso, si sono ritenute inammissibili le richieste del creditore sociale con conseguente nullità dell'atto impositivo notificato cinque anni dopo l'estinzione della società, in parallelo a quelle dei proponenti che chiedevano il cosiddetto accertamento negativo (improcedibile per giurisprudenza nel processo tributario), quale forma di tutela per scongiurare effetti pregiudizievoli dell'attività accertativa sui propri interessi personali e patrimoniali.

CTP CHIETI, SENTENZA N. 207/2021 DEL 10/06/2021 (a cura del dott. GIULIO BARTOLI)

Accertamento integrativo- sussistenza di fatti sopravvenuti - illegittimità- non sussiste -regime del margine Iva -assenza del meccanismo detrazione -rivalsa-consegue- applicabilità

In base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi così come previsto dal comma 3 art. 43 DPR 633/1972. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi del comma 1 art.1 36 del D.L. 41/1995, la condizione discriminante per l'applicazione del regime del margine Iva è che l'acquisto dei beni da parte del rivenditore sia avvenuto senza applicazione dell'Iva presso "soggetti privati", con la conseguenza che egli non abbia sopportato la rivalsa Iva del cedente e, dunque, non possa esercitare la relativa detrazione secondo le regole ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.

CTR PUGLIA, SENTENZA N. 319/2021 DEPOSITATA IL 28/01/2021 (a cura del dott. ALESSANDRO DE GIOSA)



Irpef - Add. Regionale - Iva - Sottoscrizione dell'avviso di accertamento a norma ex art. 42 del D.P.R. 600/1973 - Accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973 -contraddittorio procedimentale - facoltativo; Motivazione atti impositivi ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 633/1972.

La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma - non di funzioni, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. A seguito di accertamento induttivo ai sensi ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973 l'istituzione del contraddittorio preventivo da parte del Fisco, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, deve ritenersi facoltativa e non obbligatoria, in quanto assolve alla sola funzione di garantire il contribuente la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa. In merito alla questione sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento lo stesso ha carattere di "provocatio ad opponendum" sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 633/1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".

CTR SICILIA, SENTENZA N. 72/2021 - depositata il 08/01/2021 (a cura del dott. FABIO ANTONIO GUSMANO)

Avviso di accertamento - IVA - avviso di accertamento - operazioni esenti - appello

Ai sensi dell'art.10 comma 1 n. 20 DPR 633/72 "sono esenti dall'imposta le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale...", la società oggetto di accertamento ha indebitamente detratto l'imposta sul valore aggiunto in violazione dell'art. 19 DPR 633/72. Alla luce delle disposizioni normative e della pronuncia giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, in data 15/04/2021, viene annullata la ripresa erariale relativa alla detrazione IVA ed alle sanzioni calcolate proporzionalmente, disponendo l'applicazione della sola sanzione in misura fissa prevista dall'art. 6 comma 6 D. Lgs. 471/97 "Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assoluta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta".

CTR LOMBARDIA, SENTENZA N. 2270/2021 DEPOSITATA IL 15/06/2021 (a cura del dott. ALESSANDRO DE GIOSA)

Avviso di accertamento - IVA - indebita detrazione - indebita compensazione - operazioni inesistenti - appello

Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 in palese violazione per carenza ed illogicità della motivazione di primo grado e degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda", a seguito della deduzione dei costi "indimostrati" e della detrazione dell'IVA



relativa a prestazioni mai rese, si ritiene insussistente il principio dell'inerenza quale causa della contestata violazione.

CTR VENETO, SENTENZA N. 897/2021 DEPOSITATA IL 14/07/2021 (a cura del dott. ALESSANDRO DE GIOSA)

Tari - Accertamento superficie assoggettabile - attività rimessaggio imbarcazioni da diporto - produzioni rifiuti speciali - esenzione totale - non sussiste - esenzione commisurata alle aree ove si producono rifiuti speciali - sussiste - onere probatorio in capo al contribuente - non assolto - consegue.

Nel caso di un accertamento riguardante la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si deve tener conto di quella parte di essa ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani, per i quali il contribuente è tenuto a provvedere allo smaltimento a proprie spese. Per poter beneficiare di tale esenzione, tuttavia, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale, attraverso apposito modello dichiarativo, i dati relativi alle aree non assoggettabili al tributo locale e, eventualmente, fornire prova dello smaltimento dei predetti rifiuti speciali a propria cura e spese.

CTR CAMPANIA, SENTENZA N. 207/2021 DEPOSITATA IL 12/01/2021 (a cura del dott. ATTILIO DE PISAPIA)

Tares - Accertamento superficie assoggettabile - produzioni rifiuti speciali - esenzione totale - non sussiste - esenzione commisurata alle aree ove si producono rifiuti speciali - sussiste - onere dichiarativo e informativo in capo al contribuente - non assolto - consegue.

Nel caso di un accertamento riguardante la determinazione della superficie assoggettabile alla TARES, non si deve tener conto di quella parte di essa ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani, per i quali il contribuente è tenuto a provvedere allo smaltimento a proprie spese. Per poter beneficiare di tale esenzione, tuttavia, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale, attraverso apposito modello dichiarativo, i dati relativi alle aree non assoggettabili al tributo locale e, eventualmente, fornire prova dello smaltimento dei predetti rifiuti speciali a propria cura e spese.

CTR CAMPANIA, SENTENZA N. 1442/2021 DEPOSITATA IL 10/02/2021 (a cura del dott. ATTILIO DE PISAPIA)

Inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione e requisiti per la corretta contabilizzazione delle perdite su crediti inesigibili.



In caso di operazioni inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha assolto l'onere probatorio individuando una serie di elementi indiziari su cui fondare la contestazione, incombe poi, sul contribuente, dimostrare con una adeguata struttura probatoria, la legittimità delle detrazioni o delle deduzioni dei costi non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti. Nel caso specifico la società ricorrente (cui veniva contestata l'inesistenza di spese di sponsorizzazione rallistiche), ha configurato, a sostegno delle proprie doglianze, un supporto probatorio cospicuo quali programmazioni televisive e radiofoniche, estratti di quotidiani nazionali, materiale fotografico, dichiarazioni di piloti che hanno partecipato alle competizioni rallistiche.

In tema di deducibilità dei costi, la stessa è vincolata e consentita nel rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza certezza, determinatezza o determinabilità, per cui l'onere della prova grava sul creditore nel caso in cui sussista l'inesigibilità del credito. Qualora invece il soggetto debitore sia coinvolto in procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito, il creditore è esonerato dal dover configurare un sistema probatorio capace di legittimare o provare la sussistenza della perdita subita.

CTP CUNEO, SENTENZA N. 144/2021 DEPOSITATA IL 19/12/2019 (a cura del dott. FABIO ANATRIELLO)

Vetrofanie postali, criteri di identificazione della superficie imponibile e legittimazione dell'esenzione ai fini dell'imposta sulla pubblicità.

Gli elementi utilizzati presso le vetrofanie degli Uffici di Poste italiane Spa, con l'indicazione della freccia direzionale, le parole "posta" o "ufficio postale" e il simbolo grafico stilizzato "pt", vanno ricondotti alla grafica dei segnali di indicazione e, di conseguenza, sono da considerarsi esenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 507/1993 ai fini dell'imposta sulla pubblicità, poiché tali segnali indicatori garantiscono la funzione di fornire agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti, riferibili al servizio postale universale gestito da Poste Italiane SpA.

CTR VENETO, SENTENZA N. 987/2021 DEPOSITATA IL 24/02/2021 (a cura del dott. FABIO ANATRIELLO)

Ricorso in appello - tassa automobilistica - ridotte o impedito capacità motorie permanenti - sussistenza - lite temeraria - consegue - esenzione pagamento - consegue - condanna "aggravata" pagamento spese giudizio.

In caso di persona con ridotte o impedito capacità motorie ai sensi dell'art.8, legge 449/1997, con apposita indicazione nel verbale di invalidità o handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. In alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell'idoneità alla guida. In caso di persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, l'art. 30, comma 7, legge 388/2000, specifica che il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. Qualora la suddetta fattispecie integri una condotta



oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo, l'art. 96, comma terzo del codice di procedura civile prevede, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio anche nella forma aggravata.

CTR LAZIO, SENTENZA N. 1202/2021 DEL 18/01/2021 DEPOSITATA IL 26/02/2021 (a cura della dott.ssa RAFFAELA CHIUMIENTO)